

## Area organizzazione e riforma dell'amministrazione

Servizio Affari Generali – Ufficio e-procurement

Allegato 3

Schema di Convenzione

Procedura aperta per la stipulazione di una convenzione quadro finalizzata alla fornitura di carta ecologica in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax. CIG: 446450848C



## Area organizzazione e riforma dell'amministrazione

Servizio Affari Generali – Ufficio e-procurement

## **CONVENZIONE**

tra

Regione Puglia - Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione - Servizio Affar			
Generali. – con sede legale e domiciliata ai fini del presente atto in Bari, Via Caduti di			
tutte le guerre n.15, in Persona dele legale rappresentante Dott, giusta			
poteri allo stesso conferiti dal Presidente della Giunta Regionale, di seguito per brevità			
anche denominata "Regione"			
e			
(di seguito per brevità "Fornitore") con sede legale in,			
Via, C.F, partita IVA, iscritta al Registro delle			
Imprese presso il Tribunale dial n, in persona del legale			
rappresentante p.t, nato ail, in qualità di			
, munito dei relativi poteri			

## **Premesso**

- 1. che alla presente Convenzione possono aderire la Regione Puglia e gli enti e le agenzie regionali, gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Regionale, gli enti locali ed i loro consorzi o associazioni aventi sedi nella regione così come disposto dal comma 5, art. 54 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 4;
- 2. che il Servizio Affari Generali, mediante A.D. n. \_\_\_ del\_\_\_\_\_, ha determinato di indire di una gara a procedura aperta per la stipulazione di una convenzione quadro finalizzata alla fornitura di carta ecologica in risme per stampanti, fotocopiatrici e fax;
- 3. che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura e ha manifestato espressamente la volontà di fornire i prodotti alle amministrazioni aderenti, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel capitolato tecnico e nella presente Convenzione;
- 4. che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Aderenti, né tantomeno la Regione Puglia, all'acquisto della carta, bensì dà origine all'obbligo del Fornitore di eseguire le prestazioni oggetto della presente Convenzione, fino a concorrenza dell'importo complessivo massimo stabilito;



## Area organizzazione e riforma dell'amministrazione

Servizio Affari Generali – Ufficio e-procurement

- 5. che la presente Convenzione non è in alcun modo fonte di qualsivoglia obbligazione da parte della Regione Puglia nei confronti del Fornitore, costituendo la medesima Convenzione solo ed unicamente una disciplina generale dei rapporti che verranno costituiti con i singoli Aderenti,;
- 6. che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, nonché dalla documentazione di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- 7. che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione e che tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- 8. che il Fornitore ha stipulato polizza fideiussoria n.\_\_\_ a garanzia delle prestazioni oggetto del presente affidamento e che tale documento, anche se non materialmente allegato alla presente Convenzione, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

## Tutto ciò premesso, le Parti concordano e stipulano quanto segue:

## Art. 1

## Valore giuridico delle Premesse e degli Allegati

- 1. Le Premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
- 2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: il disciplinare di gara, il capitolato tecnico e l'Offerta Economica.

## Art. 2 Definizioni

- 1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:
  - a) Stazione Appaltante: Regione Puglia Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione Servizio Affari Generali
  - b) Fornitore: l'impresa o il Raggruppamento temporaneo di imprese risultato aggiudicatario;



## Area organizzazione e riforma dell'amministrazione

Servizio Affari Generali – Ufficio e-procurement

- c) Aderente: ciascuna delle amministrazioni ed enti regionali, enti locali, enti del Servizio sanitario nazionale ed altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio della regione Puglia che aderisce alla presente Convenzione;
- d) Convenzione: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

## Articolo 3 Norme regolatrici e disciplina applicabile

- 1. La fornitura dei prodotti oggetto della presente Convenzione e i singoli contratti di fornitura, sono regolati:
- a) dal codice civile (art. 1571 e ss.) e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato ove compatibili con quanto statuito dalle presenti disposizioni;
- b) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- c) dalle disposizioni normative in vigore per gli Aderenti, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
- d) dalle norme in materia di Contabilità dello Stato e dalla disciplina degli appalti pubblici;

# Articolo 4 Oggetto

- 1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa all'acquisto di carta ecologica in risme per stampanti fotocopiatrici e fax.
- 2. La carta che il fornitore fornirà dovrà corrispondere esclusivamente a quella specificata nel Capitolato tecnico e sottoposta a collaudo.
- 3. L'importo complessivo massimo della convenzione è di € 2.750.000,00 (euro duemilionisettecentocinquantamila/00), IVA esclusa, per tutta la durata della fornitura.



## Area organizzazione e riforma dell'amministrazione

Servizio Affari Generali – Ufficio e-procurement

4. La Regione e gli Enti che aderiranno alla convenzione non assumono alcun impegno né tantomeno si vincolano a coprire il sopra citato importo massimo.

## Articolo 5 Durata e attivazione

- 1. La presente Convenzione ha validità di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data della relativa attivazione resa nota dalla Stazione Appaltante.
- 2. Per durata della Convenzione si intende il periodo in cui gli Aderenti, previa adesione, possono richiedere la fornitura della carta.
- 3. Nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione sia esaurito l'importo massimo, la Regione Puglia si riserva di chiedere al Fornitore, alle stesse condizioni, di incrementare l'importo massimo fino alla concorrenza dei limiti di cui all'art. 311 co. 4 del DPR n. 207/2010.
- 4. La Convenzione potrà essere prorogata fino a ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta della Regione Puglia, qualora alla scadenza del termine non sia stato esaurito il quantitativo massimo, eventualmente incrementato ai sensi del sopra citato art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, e fino all'esaurimento del medesimo, salvo accordo espresso tra le parti.
- 5. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente atto.

## Articolo 6 Utilizzo della Convenzione

- 1. Gli Aderenti sono tenuti ad utilizzare la Convenzione, mediante ordinativo in cui verranno indicate le quantità e le tipologie richieste ed il nome del responsabile interno cui il Fornitore dovrà rivolgersi.
- 2. Con la formalizzazione dell'ordinativo , il rapporto contrattuale si intende instaurato in via diretta tra il Fornitore e gli Aderenti, rimanendo, pertanto, estranea la Stazione Appaltante.

## Articolo 7 Modalità di accesso alla convenzione



## Area organizzazione e riforma dell'amministrazione

Servizio Affari Generali – Ufficio e-procurement

1. La richiesta di adesione da parte degli Aderenti viene effettuata mediante l'utilizzo degli appositi form disponibili sul portale <u>empulia.it</u>, cui si rimanda, per una descrizione dettagliata delle procedure.

## Articolo 8 Consegna della carta

- 1. La consegna della carta dovrà essere effettuata dal Fornitore entro i termini di cui al capitolato tecnico dall'emissione dell'ordine da parte dell'Aderente.
- 2. Il Fornitore nomina il sig...... responsabile dei rapporti con la Regione Puglia e con le Amministrazioni.
- 3. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Regione Puglia l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata della Convenzione e dei singoli ordinativi, di verifiche sui prodotti consegnati agli Aderenti;
- 4. Qualora le verifiche con esito negativo siano superiori a 3 (tre) la Regione Puglia ha la facoltà di risolvere di diritto la presente Convenzione, in conformità a quanto stabilito nel successivo articolo 20.

## Articolo 9 Limitazione di responsabilità

- 1. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli contratti di fornitura, restando espressamente inteso che ciascun Aderente contraente potrà risolvere unicamente il singolo ordine di fornitura che ha stipulato, mentre la risoluzione della Convenzione è di esclusiva competenza della Regione Puglia.
- 2. Resta espressamente inteso che il singolo Aderente può essere considerato responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore e non potranno essere ritenuti responsabili la Regione Puglia e altri Aderenti .

## Articolo 10 Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:



## Area organizzazione e riforma dell'amministrazione

Servizio Affari Generali – Ufficio e-procurement

- a) fornire i prodotti oggetto della Convenzione, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione, negli Allegati e negli atti di gara;
- b) manlevare e tenere indenne gli Aderenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai prodotti oggetto della Convenzione, ovvero in relazione a diritti vantati da terzi;
- c) rispettare, nell'esecuzione delle prestazioni, le norme a garanzia della qualità;
- d) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
- 2. Il Fornitore si impegna, altresì, al mantenimento e all'aggiornamento di un inventario delle quantità dei formati di carta forniti.
- 3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Stazione Appaltante, in formato cartaceo ed elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture e dei servizi prestati, secondo quanto previsto dal successivo art. 12.
- 4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a ciascun Aderente, per quanto di rispettiva ragione, contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, la documentazione integrativa comprovante la prestazione delle forniture oggetto della fatturazione.

## Articolo 11 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

- 1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla Convenzione e dai singoli ordinativi le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i. nonché il D.Lgs. n. 81/2008.
- 2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non



## Area organizzazione e riforma dell'amministrazione

Servizio Affari Generali – Ufficio e-procurement

inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

- 3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
- 4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.

#### Articolo 12

## Informazioni sugli acquisti

1. Il Fornitore dovrà inviare alla Regione Puglia, o a Terzi da essa autorizzati, i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, pena la sospensione della Convenzione e l'applicazione delle penali di cui all'art. 17. Tali dati dovranno avere la forma di un rapporto trimestrale, firmato digitalmente, relativo agli ordinativi di fornitura, con indicazione almeno, salvo diversa disposizione, e con riferimento a ciascun ordinativo di fornitura, la data dell'ordine, l'Aderente, i prodotti, le quantità ordinate e gli importi totali.

## Articolo 13 Ruolo della Regione Puglia

1. Salvo quanto oltre disposto, la Regione Puglia assume un ruolo di supervisione e controllo del corretto adempimento, applicazione ed esecuzione della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura stipulati dalla Aderenti.

## Articolo 14 Corrispettivi

- 1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dal singolo Aderente in forza dei contratti di fornitura stipulati devono rispettare i prezzi della carta indicati nell'offerta economica allegata alla presente convenzione.
- 2. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.



## Area organizzazione e riforma dell'amministrazione

Servizio Affari Generali – Ufficio e-procurement

- 3. I corrispettivi contrattuali potranno essere aggiornati per tutta la durata della fornitura, con cadenza quadrimestrale, a far data dalla stipulazione della convenzione, con i criteri e le modalità specificate all'art. 5 del Capitolato tecnico.
- 4. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi diversi da quelli sopra indicati.

## Articolo 15 Fatturazione e pagamenti

- 1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dagli Aderenti in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo a cadenza bimestrale, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente atto.
- 2. In particolare, la fatturazione dovrà essere effettuata sulla base dei quantitativi effettivamente ordinati, comunque non contestati, nei termini e nei modi previsti dalla normativa in materia.
- 3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il CIG (codice \_identificativo gara) derivato e il riferimento alla presente Convenzione, ai singoli contratti di fornitura cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita agli Aderenti.

4.	L'importo delle predette fatture verrà corrisposto secondo la normativa vigente in		
	materia e, comunque, entro 90 (novanta) giorni dalla data di fine del mese di		
	ricevimento della fattura o diversamente stabilito dalle parti, e bonificato su		
	conto corrente bancario intestato al Fornitore n, presso Banca		
	filiale di, A.B.I, C.A.B		
	IBAN		

- 5. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- 6. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nella Convenzione e nei singoli contratti di fornitura, a pena di risoluzione.



## Area organizzazione e riforma dell'amministrazione

Servizio Affari Generali – Ufficio e-procurement

## Articolo 16 Trasparenza

- 1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
  - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
  - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
- 2. si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- 3. in virtù della L.R n. 15/2008, si obbliga a comunicare al Committente (aderente) l'elenco delle consulenze e degli incarichi professionali da esso eventualmente affidati per l'esecuzione della presente Convenzione, comprensivo dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita. La trasmissione dell'elenco in oggetto è condizione per l'emissione dei mandati di pagamento dei servizi eseguiti durante la vigenza della presente Convenzione
- 4. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intenderà risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

## Articolo 17 Penali

1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Aderente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna della carta, di cui al precedente articolo 8 il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Aderente, per ogni singolo ordinativo in riferimento al quale risulti inadempiente, una penale pari al 2% dell'importo dello stesso, fatto salvo il risarcimento del maggior



## Area organizzazione e riforma dell'amministrazione Servizio Affari Generali – Ufficio e-procurement

danno.

- 2. Le penali indicate si applicano anche nel caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione ed agli atti di gara. In tal caso la Regione Puglia e gli Aderenti applicheranno al Fornitore le suddette penali sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- 3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, saranno contestati per iscritto al Fornitore dai singoli Aderenti; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ammissibili a motivato giudizio degli Aderenti che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
- 4. Gli Aderenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti, ovvero, in difetto, avvalersi delle cauzioni di cui al successivo articolo od alle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
- 5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il diritto della Regione Puglia e degli Aderenti al risarcimento del maggior danno.
- 6. L'applicazione delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## Articolo 18 Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro\_\_\_\_= (\_\_\_\_/00), mediante la stipula di una garanzia fidejussoria in favore della Regione Puglia di importo pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo massimo della fornitura (al netto degli oneri fiscali).



## Area organizzazione e riforma dell'amministrazione

Servizio Affari Generali – Ufficio e-procurement

L'importo di cui sopra, ai sensi e per effetto dell'art. 75 comma 7 D.Lgs. 163 del 2006, su richiesta del Fornitore contraente, è ridotto del cinquanta per cento rilasciata per effetto del possesso, delle apposite certificazioni del sistema di qualità conformi alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. (N.B. Le certificazioni prodotte dovranno coprire l'intero periodo di validità della Convenzione. Ove la durata del certificato abbia validità temporale inferiore, sarà onere del Fornitore provvedere agli eventuali rinnovi , validi almeno fino alla data di estinzione della Convenzione e alla loro relativa trasmissione alla Regione Puglia.

- 2. Tale cauzione dovrà essere vincolata per tutta la durata della Convenzione, costituita in una delle forme stabilite dalla Legge n. 348/1982 e coprire anche eventuali ulteriori contratti di fornitura degli Aderenti.
- 3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli contratti di fornitura ricevuti.
- 4. La garanzia prestata opera nei confronti degli Aderenti a far data dalla ricezione dei relativi ordinativi e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
- 5. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli contratti di fornitura, e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti degli Aderenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

## Articolo 19 Riservatezza e trattamento dei dati personali

- 1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
- 2. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti.
- 3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione Puglia e gli Aderenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la



## Area organizzazione e riforma dell'amministrazione

Servizio Affari Generali – Ufficio e-procurement

Convenzione o i singoli ordinativi, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

4. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione della presente Convenzione e della esecuzione dei singoli contratti di fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione della Convenzione medesima.

## Articolo 20 Risoluzione della Convenzione

- 1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, la Regione Puglia senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, per quanto di rispettiva competenza, la Convenzione, nel caso in cui i prodotti forniti non corrispondono a quelli indicati nell'offerta economica e nel caso di esaurimento della cauzione definitiva
- 2. In ogni caso, la Regione Puglia si riserva il diritto, senza onere alcuno né per sé né per gli Aderenti, di risolvere anticipatamente la Convenzione, in qualunque momento, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, nonché nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
  - b) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione e di ogni singolo ordinativo di fornitura, ai sensi del successivo articolo 24;
  - c) in base al D.L. n.52/2012 cd. sulla spending review, qualora risultino pubblicati da CONSIP parametri prezzi qualità migliorativi rispetto a quelli risultanti dall'offerta formulata dall'aggiudicatario;
  - d) violazione del divieto di cessione del contratto e dei crediti.
- 3. In tutti i casi di risoluzione di cui ai commi precedenti, la Regione Puglia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.



## Area organizzazione e riforma dell'amministrazione

Servizio Affari Generali – Ufficio e-procurement

4. Eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della Convenzione saranno oggetto, da parte della Regione Puglia, di segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

#### Articolo 21

## Risoluzione dei singoli ordinativi stipulati dagli Aderenti

1. L'Aderente decorsi 30 (trenta) giorni dalla formalizzazione dell'ordine potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, in caso di mancata consegna della carta; rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dei singoli ordinativi saranno oggetto, da parte delle Amministrazioni Contraenti/Aderenti, di segnalazione alla Regione Puglia e all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

## Articolo 22 Recesso

- 1. Gli Aderenti hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo ordinativo, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A / R , nei casi di:
  - a) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici;
  - b) giusta causa e giustificato motivo;
- 2. Si conviene che per giusta causa si intendono, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i seguenti casi:
  - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un



## Area organizzazione e riforma dell'amministrazione

Servizio Affari Generali – Ufficio e-procurement

liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- c) qualora taluno dei componenti l'organo di Amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- d) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Convenzione e/o ogni singolo ordinativo.
- 3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per gli Aderenti.
- 4. In caso di recesso degli Aderenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

## Articolo 23 Divieto di cessione del contratto e dei crediti

- 1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli ordinativi, nonché di cedere i crediti derivanti dalla Convenzione stessa, a pena di nullità delle cessioni stesse.
- 2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, gli Aderenti contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli contratti di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.



## Area organizzazione e riforma dell'amministrazione

Servizio Affari Generali – Ufficio e-procurement

## Articolo 24 Responsabilità della fornitura

1. Alla data di stipula del presente atto il Fornitore dovrà nominare un Responsabile della Fornitura il quale sarà referente unico nei confronti della Regione Puglia e degli Aderenti alla Convenzione. Dovrà renderne noto il nominativo, il numero di telefono e l'indirizzo di e-mail.

# Articolo 25 Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e gli Aderenti, la competenza è nel Foro di Bari.

## Articolo 26 Oneri fiscali e spese contrattuali

- 1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli ordinativi ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione.
- 2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, alla Convenzione dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

## Articolo 27 Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che



## Area organizzazione e riforma dell'amministrazione

Servizio Affari Generali – Ufficio e-procurement

mediante atto scritto, inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli fornitura ordinativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

- 2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli contratti di fornitura (o di parte di essi) da parte delle amministrazioni contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 3. Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi.

, lì / /	
Regione Puglia	Il Fornitore

## **ALLEGATI:**

- 1) Capitolato tecnico;
- 2) Offerta Economica del Fornitore.